

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281sexies cpc

UDIENZA DEL 5.3.21

Sono presenti, via teams, gli avv.ti Galtieri in sost. di Morini e Orsi in sost. di Frascino.

Il Giudice invita le parti a discutere la causa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

guente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il **Tribunale di Lucca, Sezione I civile**, in composizione monocratica, nella persona del dott. **Michele Fornaciari**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di **primo grado n. 3806/18 RG**, fra le seguenti parti:

- parte attrice-opponente (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

██████████ ██████████

- parte convenuta-opposta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):

██████████ SPV srl

Conclusioni

Le parti hanno concluso all'udienza del **19.2.21** come da fogli depositati telematicamente.



Materia del contendere

In sede monitoria, [REDACTED] ha dedotto: che il 7.8.08 il [REDACTED] aveva ottenuto da Findomestic un finanziamento personale di € 30.200,00; che il credito era stato ceduto prima a Banca Ifis spa e poi ad essa ricorrente; che la somma dovuta ammontava ad € 34.635,71, di cui € 28.530,24 per capitale ed € 6.105,47 per interessi moratori al 13.12.16, oltre interessi moratori successivi.

Chiesto ed ottenuto, per la predetta somma, un decreto ingiuntivo, il [REDACTED] ha proposto opposizione, controdeducendo: che nel contratto non era indicato il tasso degli interessi moratori, che non erano pertanto dovuti; che in esso non era indicato l'ISC, con conseguente applicazione del c.d. tasso bot.

L'opponente ha quindi chiesto il ricalcolo della somma dovuta.

[REDACTED] ha replicato sostenendo che il contratto conteneva tutte le indicazioni dovute ed ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione.

Motivi della decisione*1) Sul tasso degli interessi moratori.*

All'art. 16 delle condizioni generali di contratto è previsto che "in caso di ritardo [...] Findomestic [avrebbe potuto] addebitare [...] un interesse di mora nella misura massima dello 0,040% al giorno".

Tale previsione, in quanto non indica la base di calcolo dell'indicata percentuale, vale a dire se questa debba essere applicata al solo capitale oppure all'intero importo delle rate non pagate, risulta indeterminata ed indeterminabile.

Nulla è dunque dovuto a titolo di interessi moratori.

2) Sull'ISC/TAEG.

Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta prima (p. 6) afferma che il contratto indicherebbe sia il TAN (nella misura dell'8,34 %) sia il TAEG (nella misura dell'8,93 %), poi (p. 11) sostiene invece che il contratto riporterebbe solo il TAN, argomentando che l'indicazione dell'ISC/TAEG non sarebbe necessaria a pena di nullità.

Anche al netto di tale contraddizione, e volendo limitarsi alla prima affermazione, essa risulta comunque generica, dal momento che non specifica dove l'asserita indicazione sarebbe contenuta.

Su tale base, dovendosi ritenere il TAEG non indicato, si rende applicabile l'art. 125 *bis* tub, a mente del quale, in assenza della relativa indicazione il TAEG "equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto" (c.d. tasso bot).



In tal senso è stata espletata una ctu, le cui conclusioni, correttamente e compiutamente motivate e dunque senz'altro da recepire, sono nel senso che, alla data del decreto ingiuntivo, la somma dovuta dall'opponente era di € 25.187,74.

3) Conclusioni.

Revocato il decreto opposto, l'opponente va dunque condannato al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dal decreto ingiuntivo al saldo.

Quanto alle spese della presente opposizione, considerato che il credito è stato riconosciuto sussistente in misura pari grossomodo ai due terzi di quanto preteso, esse sono da compensare nella misura di due terzi. Il residuo terzo, liquidato in dispositivo, dovrà invece essere sopportato dall'opponente.

P. Q. M.

Il Tribunale

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

condanna l'opponente a versare all'opposta, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 25.187,74 oltre interessi come indicati;

compensa le spese nella misura di due terzi;

condanna l'opponente a rifondere all'opposta il residuo terzo, che liquida in € 1.500,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, in misura tale che queste ultime gravino per due terzi sull'opponente e per un terzo sull'opposto, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice, dott. Michele Fornaciari



